STATUTO

"AMICO DEL GUINZAGLIO ODV"

Lo statuto dell'associazione "Amico del Guinzaglio" registrato in data 13 Novembre 2008 e sue successive integrazioni, viene modificato, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, come segue:

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita l'associazione denominata: "AMICO DEL GUINZAGLIO ODV" da ora in avanti chiamata associazione. L'associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, cap 50136, Via Rocca Tedalda snc., con durata illimitata.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la finalità dell'associazione "Amico del guinzaglio ODV" è quella di far convivere in spazi adeguati i nostri amici cani e sviluppare attraverso questa caratteristica elementi di socializzazione fra soci dell'associazione.

Le specifiche finalità dell'associazione sono:

- a) Socializzazione dei nostri cani;
- b) Socializzazione fra i soci dell'associazione.

L'associazione "Amico del guinzaglio ODV" opera nel territorio del Comune di Firenze, nella provincia di Firenze nella regione Toscana.

L'associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per:

- e. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e All'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto.

In particolare

- Fromuove la socializzazione tra i cani degli associati in un'area di sgambettamento con gioco libero che favorisca il benessere fisico e psichico dei nostri amici a quattro zampe;
- Promuove eventi educativi, singoli e di gruppo, al fine di migliorare il comportamento dei cani ed il giusto atteggiamento dei loro padroni, per promuovere una pacifica convivenza all'interno ed all'esterno dell'area associativa
- Fromuove collaborazione con altri enti e/o associazioni al fine di apportare il proprio contributo volontario per la salvaguardia degli animali ed una prevenzione di atti di randagismo;

- Promuove la sensibilizzazione ai temi ambientali anche tramite eventi rivolti agli associati ed a terzi al fine di diffondere una cultura ecologica;
- Fromuove attività ed eventi di socializzazione ricreativa, culturale e sociale tra i vari associati e/o con terzi in modo da sensibilizzare la collaborazione tra le persone, la solidarietà, la convivenza nel rispetto delle reciproche differenze e promuovere le attività di interesse generale dell'associazione stessa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, su domanda scritta del richiedente, tramite compilazione, in ogni sua parte, del modulo di domanda predisposto dall'associazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

E' previsto un periodo di prova di giorni 20 (venti) per valutare l'atteggiamento del proprio cane nei confronti degli altri cani e dei soci frequentatori. Superato tale periodo, l'Organo di Amministrazione rende effettiva tale ammissione, comunicandola, anche in forma verbale, all'interessato ed annotando nel libro degli associati.

In caso contrario, l'Organo di amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 (Diritti ed Obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- ≤ eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- 🖆 partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- 🖆 concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- ≤ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso le seguenti modalità: richiesta scritta all'Organo di Amministrazione per poter visionare i libri associativi presso la sede dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- comportarsi verso gli altri associati ed all'esterno, nei confronti dell'associazione, con spirito di solidarietà, correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.);
- ≤ di impegnarsi a rispettare quanto indicato nella domanda di ammissione e nello Statuto.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione dello stesso. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione (che ledono la dignità, onorabilità, correttezza dell'associazione) può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione (in particolare a causa della morte del proprio cane), dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà dare riscontro al richiedente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- ≝ l'Assemblea
- ≤ l'Organo di Amministrazione

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (posta elettronica e/o avvisi scritti in sede), inviata

dall'Organo Amministrativo e contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, convocazione spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea nomina un Presidente di Assemblea.

L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno 2 volte l'anno, una delle quali per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ≤ nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- 🖆 delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- ≤ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza dei 2/3 dei Soci; in seconda convocazione vale la maggioranza dei Soci presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente dell'Organo di Amministrazione lo riterrà opportuno. L'Assemblea è convocata anche quando il 50% dei soci lo richieda.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente dell'Organo Amministrativo, nella sede dell'associazione.

Ogni aderente dell'associazione ha diritto di consultare il verbale e di riceverne una copia. In assemblea straordinaria per modificare l' Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione potrà avvalersi di altri Soci o persone esterne per svolgere al meglio i compiti attribuiti dalla Assemblea.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà a maggioranza di chiedere all'Assemblea la sostituzione del Presidente per giusta causa.

L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3).

Almeno un (1) mese prima della scadenza del mandato, il Presidente dell'Organo di Amministrazione indice nuove elezioni per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Art 9 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto, tra i suoi membri, dall'Organo di Amministrazione nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza (assoluta) di voti.

In tale seduta verranno conferiti gli incarichi direttivi, Vice Presidente, Tesoriere, Economo e quant'altro tale Organo riterrà opportuno per far fronte ai suoi impegni.

Il presidente dura in carica 2 (due) anni.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, e compie tutti gli atti giuridici e formali che impegnano l'Associazione.

Il presidente presiede l'assemblea dell'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive il verbale delle sedute dell'Organo di Amministrazione e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli aderenti.

Il Vice-Presidente sostituisce in toto le funzioni del Presidente in sua assenza.

Art. 10 (Patrimonio)

- Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- a) quote associative
- b) beni immobili, mobili e mobili registrati;
- c) contributi;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) attività sociali ed attività di raccolta fondi, nonché attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
- Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati.
- I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato gratuito alla Associazione stessa. Le quote associative degli aderenti sono costituite dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 (Rimborsi)

I rimborsi ai soci relativi alle spese sostenute, in vece e per conto dell'Associazione sono accettati ed erogati dall'Organo di Amministrazione, in presenza di documento fiscale e se preventivamente autorizzati dall'Organo medesimo.

Art 13 (Bilancio di Esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio, che è annuale e decorre dal 1º Gennaio di ogni anno solare. Il bilancio d'esercizio consuntivo è approvato dall'Assemblea (con voto palese), con la maggioranza dei presenti, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'anno solare al quale si riferisce.

- L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- Il **bilancio d'esercizio consuntivo** contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno solare, che devono essere correlate di tutte le documentazioni fiscali relative.
- Il bilancio d'esercizio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo è elaborato dall'Organo di Amministrazione o da un delegato nominato dallo stesso. Esso contiene, suddivise per voci (oppure: in singoli capitoli), le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il bilancio d'esercizio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione 10 (dieci) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Il bilancio d'esercizio preventivo è approvato dalla assemblea e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio d'esercizio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione entro 10 (dieci) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Art 14 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.